



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)



Stagione Sportiva 2005/2006

### Comunicato Ufficiale N° 149 del 21/6/2006

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### ALLEGATI

In allegato si rimettono i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

- COMUNICATO UFFICIALE n. 11 inerente la modifica dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- COMUNICATO UFFICIALE n. 13 inerente la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### Segreteria

#### 1° SEMINARIO C.O.N.I. REGIONALE PER TECNICI SPORTIVI

“LE PROBLEMATICHE DI ALLENAMENTO DELLE CAPACITA' FISICHE E CONDIZIONALI”

Si ritiene opportuno informare tutte le società interessate che **Mercoledì 12 luglio** p.v. con inizio alle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 presso l'**Hotel 501 di Vibo Valentia** il Comitato Regionale Calabria del C.O.N.I. ha indetto il 1° Corso monotematico sulle problematiche dell'allenamento delle capacità fisiche.

### TORNEO FEMMINILE CALCIO

#### CLASSIFINA FINALE

	Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. SELLIA MARINA	11	6	4	2	0	6	1	5	0
2	C.R. SANTACROCERAVOLO 1965	8	6	2	2	2	5	4	1	0
3	A.S. JONICA LAGANOSA	3	6	1	0	5	2	8	-4	0

VINCENTE TORNEO

U.S. SELLIA MARINA

di

Sellia Marina (CZ)

Ai dirigenti, ai tecnici ed alle calciatrici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

## 4. RISULTATI GARE

### Torneo Femminile Calciotto

#### 3° Giornata

Data	Giorn.				
18/06/06	1/A	SELLIA MARINA	JONICA LAGANOSA	1	0
18/06/06	2/A	JONICA LAGANOSA	SANTACROCERAVOLO 1965	0	2
18/06/06	3/A	SANTACROCERAVOLO 1965	SELLIA MARINA	1	1

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 21/06/2006

Il Segretario  
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente  
(prof. Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11

Il Commissario Straordinario

- viste le disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006;
- attesa la necessità di adeguare il Codice di Giustizia Sportiva alle suddette disposizioni;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO  
IL VICE SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Guido Rossi

## All. A) codice di giustizia sportiva

<b>Art. 8</b> <b>Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni</b>	<b>Art. 8</b> <b>Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni</b>
<p>1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.</p> <p>2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.</p> <p>3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi a dette mensilità, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.</p>	<p><b>1.INVARIATO</b></p> <p><b>2.INVARIATO</b></p> <p><b>3.INVARIATO</b></p> <p><b>4. INVARIATO</b></p>

<p>5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.</p> <p>6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.</p> <p>7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1 , lettere f), g), h), e i) .</p> <p>8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.</p> <p>9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.</p>	<p><b>5 INVARIATO.</b></p> <p><b>6. INVARIATO</b></p> <p><b>6. bis. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 1 punto di penalizzazione in classifica.</b></p> <p><b>7. INVARIATO</b></p> <p><b>8. INVARIATO</b></p> <p><b>9. INVARIATO</b></p>
---	--

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 13

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in materia di incompatibilità per i Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva e di integrare la disposizione con una ulteriore previsione regolamentare;

- visto l' art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO

IL VICE SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Guido Rossi

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.****Art. 10  
I Dirigenti Federali**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p>4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.</p>	<p>4. Le cariche di componenti <b>di organi della giustizia sportiva</b> sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.</p> <p><b>Non possono altresì ricoprire cariche di componenti di organi della giustizia sportiva coloro che nei due anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività in nome, per conto e/o a favore di società o tesserati della F.I.G.C..</b></p> <p><b>4.bis Non possono prestare attività di difesa o patrocinio avanti agli organi della giustizia sportiva, coloro che, nei tre anni precedenti, siano stati componenti di organi della giustizia sportiva.</b></p> <p><b>DISPOSIZIONE TRANSITORIA</b></p> <p><b>Il divieto di cui al comma 4 bis trova applicazione nei confronti dei componenti degli organi della giustizia sportiva nominati dopo la pubblicazione della suddetta disposizione, nonché nei confronti di coloro che, già nominati all'entrata in vigore della norma, restino in carica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.</b></p>